

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 236 DEL 28 LUGLIO 2023

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'APERTURA DELLE BUSTE E LA DECIFRATURA DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 4 E ALL'ARTICOLO 3 COMMA 3 DEL D.M. N.156/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art.13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell' Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 - dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania – ed alla nomina dello scrivente Segretario Generale quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui, in particolare, al D.L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219;

tenuto presente che l'art.4 del citato D.L.vo 25/11/2016 n.219 al comma 3 dispone che alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore dello stesso decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'art.2 e nell'art.3, commi 1,2,3,4, e 5, del D.L.vo 15.2.2010 n.23;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di

commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di rinnovo dei consigli camerali e in particolare la n. 217427 del 16/11/2011 e la n.39517 del 7/3/2014;

visto il “Registro dei trattamenti” approvato con determinazione commissariale n.9 del 12.4.2023 in materia di privacy nonché, l' informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alla procedura di rinnovo di cui trattasi;


ritenuto di adottare il presente atto per formalizzare la procedura di apertura delle buste e la decifrazione dei dati di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 del D.M. n.156/2011, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 commi 6 e 7 del D.M.n.156/2011,

DETERMINA

1) di adottare l'allegato Disciplinare per l'apertura delle buste e la decifrazione dei dati di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 del D.M. n.156/2011, inerenti la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale;

2) di pubblicare lo stesso disciplinare mediante affissione integrale sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio (www.irpiniasannio.camcom.gov.it) in apposita sezione denominata “Procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio” .

Il Segretario Generale
(Luca Perozzi)





DISCIPLINARE
PER L'APERTURA DELLE BUSTE E LA DECIFRATURA DEI DATI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 COMMA 4 E ALL'ARTICOLO 3 COMMA 3 DEL D.M. N.156/2011

approvato con determinazione del Segretario Generale n. 236 del 28 luglio 2023

Articolo 1 - Pubblicazione del certificato di cifratura

1. Il Segretario Generale, responsabile del procedimento, pubblica in apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio Irpinia Sannio unitamente all'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per **crittografare gli elenchi** degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono al rinnovo del consiglio camerale.

Articolo 2 - Casi di apertura delle buste

1. La busta - consegnata a norma dell'articolo 2, commi 3 e 4, e articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011 n.156 dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori - viene aperta per consentire al Segretario Generale di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal D.M. 156/2011, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 4.
2. La busta viene aperta per consentire al Segretario Generale, responsabile del procedimento, di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma degli articoli 2 e 3 del D.M.156/2011.
3. La busta viene altresì aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) secondo i criteri e le modalità definite in apposito disciplinare approvato con determinazione del Segretario generale n.235 del 28.7.2023.
5. All'apertura della busta si procede inoltre in caso di accesso agli atti a norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.

Articolo 3 - Procedura formalizzata

1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, della chiusura della busta è redatto processo verbale, che viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal

Segretario Generale, responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Camera di commercio scelti dal responsabile stesso; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.

3. Il processo verbale indica il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

Articolo 4 - Procedura formalizzata in caso di decifratura

1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il Segretario Generale, responsabile del procedimento in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il Segretario Generale, Responsabile del procedimento, verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui al precedente articolo 2.
5. E' a cura del Segretario Generale, responsabile del procedimento, di garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali contenuti nelle dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 3, comma 3 del D.M.156/2011 sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DM 156/2011, del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa di settore vigente in materia di trattamento dei dati personali, al fine di gestire le attività di cui all'art. 2 del presente Disciplinare.
2. In particolare, il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive avviene altresì nel rispetto del principio di minimizzazione e delle garanzie indicate con la circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché enunciate nel Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), approvato con determinazione del Segretario Generale n. 235 in data 28.7.2023. In caso di controllo diretto mediante consultazione degli archivi telematici di altre amministrazioni, l'accesso è limitato ai dati di cui sia necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza e per i quali siano rispettati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali stabiliti dalle Amministrazioni stesse.
3. Al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi si procede, inoltre, in caso di accesso agli atti a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.
4. I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato adeguatamente formato e tenuto a rispettare le policy, le istruzioni operative e le misure di protezione dei dati personali adottate nell'ambito dell'organizzazione camerale.



Articolo 6 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento

1. Il diritto di accesso agli elenchi di cui all'art. 2, comma 4 e all'art. 3, comma 3 del D.M.156/2011 si esercita a norma degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e del Regolamento camerale per l'esercizio del diritto di accesso (determinazione commissariale n. 41 del 15.6.2023).
2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali esclusivamente per le finalità sottese alla richiesta di accesso medesimo; si obbliga altresì a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia e a non comunicarli ad altri.

Articolo 7 - Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge ed i regolamenti camerali in materia di accesso e trattamento dati.
2. Si richiamano espressamente, inoltre, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio Irpinia Sannio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico, specificatamente riferite all'accesso agli atti, n. 81790 del 16.05.2013 e n. 39517 del 07.03.2014 e le eventuali ulteriori indicazioni che il Ministero dello Sviluppo economico dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

**Il Segretario Generale
(Luca Perozzi)**

